

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 23/09/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30060-ai-fini-del-possesso-dei-requisiti-soggettivi-di-una-impresa-la-diversa-rilevanza-che-assume-la-figura-del-direttore-tecnico-rispetto-a-quella-del-mero-responsabile-tecnico-attestata-dal-fatto-ch>

Autore: Lazzini Sonia

Ai fini del possesso dei requisiti soggettivi di una impresa, la diversa rilevanza che assume la figura del direttore tecnico rispetto a quella del mero responsabile tecnico è attestata dal fatto che al primo, e non al secondo, si è costantemente riferita

Tar Campania, Napoli, 20.07.2010 n. 16861

Ai fini del possesso dei requisiti soggettivi di una impresa, la diversa rilevanza che assume la figura del direttore tecnico rispetto a quella del mero responsabile tecnico è attestata dal fatto che al primo, e non al secondo, si è costantemente riferita la disciplina legislativa che impone le dichiarazioni di insussistenza di cause impeditive alla partecipazione a gare di appalto

Ciò, peraltro, non rende automaticamente irrilevante qualsiasi pregiudizio dovesse emergere a carico del responsabile tecnico, ma si riflette in un aggravio dell'onere motivazionale in relazione al fatto che egli possa essere, a seconda dei casi, strumento o manifestazione della permeabilità dell'impresa ad interessi di consorterie criminali

Venendo alla impugnazione del provvedimento antimafia interdittivo, risulta dal verbale del G.I.A. del 25 settembre 2009 che esso è stato disposto «in considerazione dello stretto legame di parentela intercorrente tra il responsabile tecnico della società con elemento apicale di consorteria criminale egemone nell'intera provincia, nonché per le frequentazioni di congiunti degli amministratori con soggetti, tra l'altro, gravati da sequestro di beni ai sensi della normativa antimafia».

La ricorrente contesta entrambi i presupposti della misura interdittiva.

Da un lato, sostiene che il soggetto indicato come responsabile tecnico della società, in realtà, non sarebbe stato altro che il responsabile per la mera impiantistica ex l. 46/90, il quale avrebbe prestato gratuitamente la sua opera per il tempo necessario a che l'azienda ottenesse l'autorizzazione per la esecuzione degli impianti interni, mentre direttore tecnico dell'impresa sarebbe stato lo stesso odierno amministratore ed attuale socio unico della società.

Dall'altro lato, sostiene che i controlli di polizia avrebbero coinvolto solo i fratelli del proprietario della società, i quali sarebbero estranei all'azienda, e che non ne sarebbero emersi, in ogni caso, elementi significativi di controindicazione ai fini della prevenzione antimafia.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

L'impugnazione è fondata, nei termini appresso precisati.

Dai certificati camerali depositati in giudizio risulta che il D B Flavio riveste nella società l'incarico di responsabile tecnico per le attività di impiantistica abilitate ex l. 46/90.

Tale incarico non va confuso con quello di direttore tecnico, cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, il quale può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa (art. 26 D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).

Essendo la qualificazione conseguita dall'impresa collegata al direttore tecnico che la consente (co. 4 dell'art. 26 cit.), la direzione tecnica risulta dal certificato della S.O.A.

Nell'attestazione di qualificazione del 15 novembre 2007 rilasciato alla ricorrente RICORRENTE. il suo direttore tecnico risulta coincidere con il suo legale rappresentante, geom. Domenico D..

Ai fini del possesso dei requisiti soggettivi di una impresa, la diversa rilevanza che assume la figura del direttore tecnico rispetto a quella del mero responsabile tecnico è attestata dal fatto che al primo, e non al secondo, si è costantemente riferita la disciplina legislativa che impone le dichiarazioni di insussistenza di cause impeditive alla partecipazione a gare di appalto (art. 75 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) (cfr. TAR Catania, sez. I, 14 ottobre 2008, n. 1821; TAR Palermo, sez. III, 14 aprile 2008, n. 482).

Ciò, peraltro, non rende automaticamente irrilevante qualsiasi pregiudizio dovesse emergere a carico del responsabile tecnico, ma si riflette in un aggravio dell'onere motivazionale in relazione al fatto che egli possa essere, a seconda dei casi, strumento o manifestazione della permeabilità dell'impresa ad interessi di consorterie criminali.

Nel caso in esame, invece, è, ancora più a monte, la stessa asserzione del suo (possibile) legame con gruppi camorristici a non reggere alle critiche di parte ricorrente.

Come si è detto, il G.I.A. si è limitato ad addurre a suo carico l'esistenza di uno «stretto legame di parentela con elemento apicale di consorteria criminale egemone nell'intera provincia».

Tuttavia, da un lato, il legame di parentela, consistente in realtà in un rapporto di affinità (si tratta del cognato), non è stato qualificato col richiamo ad elementi fattuali idonei a lumeggiare concrete comunanze di interessi o di vita tra i due soggetti; dall'altro, la società ricorrente ha contestato espressamente anche la attendibilità del giudizio espresso sul cognato del responsabile tecnico, sostenendo che gli episodi che lo avrebbero visto coinvolto e condannato risalirebbero all'anno 1988 e, dunque, certamente non sarebbero più attuali, il che non ha trovato smentita alcuna da parte della amministrazione, che nulla ha dimostrato od allegato in senso contrario.

Se è vero, infatti, che negli atti istruttori si rinviene una nota del Comando Provinciale di Caserta dei Carabinieri (n. 0251955/1-3 di prot. "P" del 31 marzo 2008), in cui si afferma che il soggetto in questione sarebbe un «pluripregiudicato, elemento di spicco del clan camorristico dei "C.", condannato il 15.9.2005 dalla Corte di Assise di S.Maria C.V. alla pena di quattro anni di reclusione» (senza specificare il titolo del reato), è vero anche che la società ricorrente non nega la condanna, ma contesta l'attualità dei fatti, sostenendo che si tratterebbe di reati commessi, ormai, più di venti anni addietro.

A fronte di ciò, sarebbe spettato all'amministrazione dare dimostrazione del contrario, poiché dagli atti depositati in giudizio a fondamento del provvedimento impugnato non emergono altri elementi ed informazioni che consentano di sostenere che quel soggetto è un «elemento apicale di consorteria criminale»; e si sarebbe trattato, invero, di una dimostrazione agevole, se dalla sentenza di condanna fosse emerso un diverso contesto temporale dei fatti.

Nulla, invece, la amministrazione ha replicato alle contestazioni di controparte e nulla ha depositato in corso di causa a sostegno della sua affermazione, venendo meno al suo onere probatorio e così lasciando, in definitiva, quell'assunto al grado di mera petizione di principio.

Non regge alle censure neppure l'altro corno della motivazione del G.I.A. («frequentazioni di congiunti degli amministratori con soggetti, tra l'altro, gravati da sequestro di beni ai sensi della normativa antimafia»).

I congiunti in questione sono i fratelli dell'amministratore della società ricorrente e l'episodio nello specifico contestato è quello della frequentazione di uno dei essi con tale R. Luigi, colpito da provvedimento di sequestro a carico suo e della sua azienda in quanto ritenuto prestanome di R. Stefano.

La ricorrente sostiene che il sequestro fu originato da un caso di omonimia e che, pertanto, esso fu revocato nell'anno 2006 dal giudice penale con decreto n. 136/06: a dimostrazione, ha prodotto in giudizio un estratto del decreto di revoca del sequestro sui beni di R. Luigi nella procedura n. 62/05 R.G.M.P. a carico di R. Stefano (decreto che reca, in realtà, numero 101/07 R.D.), emesso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere; ha inoltre prodotto, in relazione al R. Luigi, certificato dei carichi pendenti del 12 febbraio 2010, da cui non risultano elementi significativi ai fini antimafia, e certificato negativo del casellario giudiziale di pari data e, in relazione alla ditta Caseificio R. s.r.l. (a suo tempo oggetto del sequestro in questione), certificato camerale del 19 gennaio 2010 recante nulla osta antimafia.

Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'U.T.G., la circostanza dell'avvenuta revoca della misura patrimoniale, in disparte quali ne siano state le motivazioni (il decreto è stato prodotto nel presente giudizio privo della parte motiva), risulta totalmente obliata nel procedimento di emanazione del provvedimento prefettizio, con conseguente vizio di difetto di istruttoria; deve, per completezza, soggiungersi che neppure in corso di causa, al di là dell'ammissibilità di integrazioni postume della motivazione, la Prefettura ha giustificato perché l'episodio del sequestro, pur dopo la revoca, avrebbe mantenuto rilevanza ai fini in esame.

Per tali ragioni, la domanda di annullamento del provvedimento prefettizio interdittivo (nota prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28 settembre 2009 dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta) è fondata e deve essere accolta, con conseguente annullamento, per l'effetto, dell'atto impugnato.

La specificità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 345 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

RICORRENTE. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. D.
Domenico, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi M. D'Angiolella, col quale
elettivamente domicilia in Napoli, Viale Gramsci 16;

contro

- Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici ex lege domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11

- Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona presidente pro tempore
prof. ing. Aniello Cimitile, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano,
unitamente al quale elettivamente domicilia presso l'avv. Luca Coletta (studio
Falcone) in Napoli, via V. d'Annibale n. 18;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Quanto al ricorso introduttivo:

«a) della nota prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28.09.2009 della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, richiamata nel provvedimento impugnato sub b), con la quale si informa la stazione appaltante che “nei confronti della Società RICORRENTE. srl, con sede in San Cipriano d’Aversa e di D. Domenico nato il 18 08 1972 a San Cipriano d’Aversa (CE), amministratore unico, allo stato degli accertamenti, sussistono le cause interdittive di cui all’art 4 del D L g n 490 dell’08.08.1994, por in assenza delle cause di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575”, e di tutti gli atti in esso richiamati mai comunicati alla ricorrente e di cui non se ne conosce il contenuto; b) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del provvedimento della Provincia di Benevento — Settore Infrastrutture e Viabilità, Prot. n. 13817 S.I. del 18 novembre 2009, notificato in data 20.11.2009, con il quale la stazione appaltante in merito alla “Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di riqualificazione e risanamento movimento franoso lungo la S.P. n. 125 — Ginestra degli Schiavoni — Bolle Malvizza (località Monte Rotondo) — 1 lotto”, comunica alla ricorrente, tra l’altro, la sua esclusione adottata con determinazione dirigenziale n. 1030/ 06 del 10.11.2009 per aver la Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Caserta informato che a carico della società ricorrente “sussistono” le cause interdittive di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 08.08.1994 pur in assenza delle cause di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 c) per quanto occorra, se ed in quanto lesiva, della determinazione dirigenziale n. 1030/06 del 10.11.2009 richiamata nel provvedimento impugnato sub b), mai notificata e di cui non se ne conosce il contenuto; d) della nota prot. n. 010214/Area 1/O.P./Ant del 01.04.2008 della Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, di cui non se ne conosce il contenuto; e) per quanto occorra, se ed in quanto lesiva, del parere del

Settore Avvocatura provinciale del 28.08.2008, prot. n. 5197, richiamato nel provvedimento impugnato sub b) e di cui non se ne conosce il contenuto; f) dei provvedimenti dell'UTG - Prefettura di Caserta, noti e di cui non se ne conoscono gli estremi, e dunque, mai comunicati alla ricorrente, con cui si è dato riscontro alla richiesta di certificazione antimafia, nell'ambito della procedura in oggetto; g) per quanto occorra, del protocollo di legalità, tra la Provincia di Benevento e la Prefettura di Benevento — Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, sottoscritto in data 15.07.2005 ed aggiornato in data 25.09.2006 e del successivo Protocollo di Legalità sottoscritto in data 21.01.2009 tra la Provincia di Benevento e la Prefettura di Benevento — Ufficio Territoriale del Governo di Benevento; h) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente comprese le indagini istruttorie se ed in quanto esistenti.»

Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

«i) della Determina Dirigenziale N. 1162/06 del 23.12.2009 della provincia di Benevento, con la quale si aggiudica definitivamente la gara alla Associazione Temporanea di Impresa costituita da: ALFA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - BETA COSTRUZIONI S.R.L., mai comunicata né notificata alla ricorrente 1) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente.»

Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

«m) dei provvedimenti depositati in giudizio e cioè; n) della nota prot n 743/12.B.16/ANT/AREA1 del 22.01.2010 della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, o) della nota Prot N 010214/Areal/O.P./Ant del 01.04.2008 della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Benevento; p) della nota N. 0251955/1-3 di prot. "P" del 31.03.2008 dei Carabinieri Comando Provinciale di Caserta; q) della nota Prot.N. 0193681/08 del 30.09.2008 della Guardia di Finanza

– Nucleo di Polizia Tributaria Caserta; r) della nota N. 0251955/1-9 di prot. “P” del 22.06.2009 della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale di Caserta; s) della nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta del 25.09.2009 con la quale si concludono le indagini (all. 5 dei doc. depositati dalla Prefettura); t) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente.»

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e della Provincia di Benevento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame, notificato il 7 gennaio e depositato il 20 gennaio 2010, la RICORRENTE. s.r.l. ha impugnato la nota prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28 settembre 2009 con cui l'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ha informato la Provincia di Benevento della sussistenza a suo carico delle cause interdittive di cui all'art 4 del d.lgs. n 490/94, nonché il conseguente provvedimento col quale la Provincia di Benevento la ha esclusa dalla partecipazione da una gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e risanamento del movimento franoso in località Monte Rotondo - 1 lotto — lungo la S.P. 125 Ginestra degli Schiavoni — Bolle Malvizze.

L'impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara è stata dichiaratamente proposta ai soli fini della ammissibilità del ricorso.

L'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta si è costituito in giudizio per resistere al gravame e ha depositato gli atti istruttori a fondamento del provvedimento interdittivo impugnato.

Ha resistito in giudizio l'Amministrazione provinciale di Benevento.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 19 febbraio 2010 e depositato il 24 febbraio 2010, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5 marzo e depositato il 9 marzo 2010, ha censurato gli atti istruttori a base dell'informativa antimafia.

Alla camera di consiglio del 14 aprile 2010 la causa è stata cancellata dal ruolo delle istanze cautelari.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Deve, preliminarmente, essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione del provvedimento di esclusione conseguente alla informativa antimafia e dell'aggiudicazione definitiva della gara.

Emerge, infatti, dalla lettera raccomandata prot. n. 13817 del 18 novembre 2009 di comunicazione dell'esclusione che quest'ultima, prima ancora di essere disposta con la determinazione dirigenziale n. 1030/06 del 10 novembre 2009 a seguito della informativa antimafia, era già stata comminata con autonomo provvedimento, nella seduta di gara del 20 ottobre 2009, per anomalia della offerta: non risultando impugnato anche quest'ultimo provvedimento, ne consegue che la ricorrente resta esclusa dalla procedura e non ha quindi interesse a contestare la seconda esclusione e l'esito finale della gara.

Venendo alla impugnazione del provvedimento antimafia interdittivo, risulta dal verbale del G.I.A. del 25 settembre 2009 che esso è stato disposto «in

considerazione dello stretto legame di parentela intercorrente tra il responsabile tecnico della società con elemento apicale di consorteria criminale egemone nell'intera provincia, nonché per le frequentazioni di congiunti degli amministratori con soggetti, tra l'altro, gravati da sequestro di beni ai sensi della normativa antimafia».

La ricorrente contesta entrambi i presupposti della misura interdittiva.

Da un lato, sostiene che il soggetto indicato come responsabile tecnico della società, in realtà, non sarebbe stato altro che il responsabile per la mera impiantistica ex l. 46/90, il quale avrebbe prestato gratuitamente la sua opera per il tempo necessario a che l'azienda ottenesse l'autorizzazione per la esecuzione degli impianti interni, mentre direttore tecnico dell'impresa sarebbe stato lo stesso odierno amministratore ed attuale socio unico della società.

Dall'altro lato, sostiene che i controlli di polizia avrebbero coinvolto solo i fratelli del proprietario della società, i quali sarebbero estranei all'azienda, e che non ne sarebbero emersi, in ogni caso, elementi significativi di controindicazione ai fini della prevenzione antimafia.

L'impugnazione è fondata, nei termini appresso precisati.

Dai certificati camerali depositati in giudizio risulta che il D B Flavio riveste nella società l'incarico di responsabile tecnico per le attività di impiantistica abilitate ex l. 46/90.

Tale incarico non va confuso con quello di direttore tecnico, cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, il quale può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa (art. 26 D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).

Essendo la qualificazione conseguita dall'impresa collegata al direttore tecnico che la consente (co. 4 dell'art. 26 cit.), la direzione tecnica risulta dal certificato della S.O.A.

Nell'attestazione di qualificazione del 15 novembre 2007 rilasciato alla ricorrente RICORRENTE. il suo direttore tecnico risulta coincidere con il suo legale rappresentante, geom. Domenico D..

Ai fini del possesso dei requisiti soggettivi di una impresa, la diversa rilevanza che assume la figura del direttore tecnico rispetto a quella del mero responsabile tecnico è attestata dal fatto che al primo, e non al secondo, si è costantemente riferita la disciplina legislativa che impone le dichiarazioni di insussistenza di cause impeditive alla partecipazione a gare di appalto (art. 75 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) (cfr. TAR Catania, sez. I, 14 ottobre 2008, n. 1821; TAR Palermo, sez. III, 14 aprile 2008, n. 482).

Ciò, peraltro, non rende automaticamente irrilevante qualsiasi pregiudizio dovesse emergere a carico del responsabile tecnico, ma si riflette in un aggravio dell'onere motivazionale in relazione al fatto che egli possa essere, a seconda dei casi, strumento o manifestazione della permeabilità dell'impresa ad interessi di consorterie criminali.

Nel caso in esame, invece, è, ancora più a monte, la stessa asserzione del suo (possibile) legame con gruppi camorristici a non reggere alle critiche di parte ricorrente.

Come si è detto, il G.I.A. si è limitato ad addurre a suo carico l'esistenza di uno «stretto legame di parentela con elemento apicale di consorteria criminale egemone nell'intera provincia».

Tuttavia, da un lato, il legame di parentela, consistente in realtà in un rapporto di affinità (si tratta del cognato), non è stato qualificato col richiamo ad elementi fattuali idonei a lumeggiare concrete comunanze di interessi o di vita tra i due soggetti; dall'altro, la società ricorrente ha contestato espressamente anche la attendibilità del giudizio espresso sul cognato del responsabile tecnico, sostenendo che gli episodi che lo avrebbero visto coinvolto e condannato risalirebbero all'anno

1988 e, dunque, certamente non sarebbero più attuali, il che non ha trovato smentita alcuna da parte della amministrazione, che nulla ha dimostrato od allegato in senso contrario.

Se è vero, infatti, che negli atti istruttori si rinviene una nota del Comando Provinciale di Caserta dei Carabinieri (n. 0251955/1-3 di prot. "P" del 31 marzo 2008), in cui si afferma che il soggetto in questione sarebbe un «pluripregiudicato, elemento di spicco del clan camorristico dei "C.", condannato il 15.9.2005 dalla Corte di Assise di S.Maria C.V. alla pena di quattro anni di reclusione» (senza specificare il titolo del reato), è vero anche che la società ricorrente non nega la condanna, ma contesta l'attualità dei fatti, sostenendo che si tratterebbe di reati commessi, ormai, più di venti anni addietro.

A fronte di ciò, sarebbe spettato all'amministrazione dare dimostrazione del contrario, poiché dagli atti depositati in giudizio a fondamento del provvedimento impugnato non emergono altri elementi ed informazioni che consentano di sostenere che quel soggetto è un «elemento apicale di consorteria criminale»; e si sarebbe trattato, invero, di una dimostrazione agevole, se dalla sentenza di condanna fosse emerso un diverso contesto temporale dei fatti.

Nulla, invece, la amministrazione ha replicato alle contestazioni di controparte e nulla ha depositato in corso di causa a sostegno della sua affermazione, venendo meno al suo onere probatorio e così lasciando, in definitiva, quell'assunto al grado di mera petizione di principio.

Non regge alle censure neppure l'altro corno della motivazione del G.I.A. («frequentazioni di congiunti degli amministratori con soggetti, tra l'altro, gravati da sequestro di beni ai sensi della normativa antimafia»).

I congiunti in questione sono i fratelli dell'amministratore della società ricorrente e l'episodio nello specifico contestato è quello della frequentazione di uno dei essi

con tale R. Luigi, colpito da provvedimento di sequestro a carico suo e della sua azienda in quanto ritenuto prestanome di R. Stefano.

La ricorrente sostiene che il sequestro fu originato da un caso di omonimia e che, pertanto, esso fu revocato nell'anno 2006 dal giudice penale con decreto n. 136/06: a dimostrazione, ha prodotto in giudizio un estratto del decreto di revoca del sequestro sui beni di R. Luigi nella procedura n. 62/05 R.G.M.P. a carico di R. Stefano (decreto che reca, in realtà, numero 101/07 R.D.), emesso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere; ha inoltre prodotto, in relazione al R. Luigi, certificato dei carichi pendenti del 12 febbraio 2010, da cui non risultano elementi significativi ai fini antimafia, e certificato negativo del casellario giudiziale di pari data e, in relazione alla ditta Caseificio R. s.r.l. (a suo tempo oggetto del sequestro in questione), certificato camerale del 19 gennaio 2010 recante nulla osta antimafia.

Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'U.T.G., la circostanza dell'avvenuta revoca della misura patrimoniale, in disparte quali ne siano state le motivazioni (il decreto è stato prodotto nel presente giudizio privo della parte motiva), risulta totalmente obliata nel procedimento di emanazione del provvedimento prefettizio, con conseguente vizio di difetto di istruttoria; deve, per completezza, soggiungersi che neppure in corso di causa, al di là dell'ammissibilità di integrazioni postume della motivazione, la Prefettura ha giustificato perché l'episodio del sequestro, pur dopo la revoca, avrebbe mantenuto rilevanza ai fini in esame.

Per tali ragioni, la domanda di annullamento del provvedimento prefettizio interdittivo (nota prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28 settembre 2009 dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta) è fondata e deve essere accolta, con conseguente annullamento, per l'effetto, dell'atto impugnato.

La specificità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione prima, in parte dichiara inammissibile ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe (n. 345/10) e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28 settembre 2009 dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta. ----

Spese compensate. ----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO